



COMUNE DI BRIGA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28024 – Regione Prato delle Gere 1
C.F. e P.IVA 00426130035 Email tecnico@comune.briga-novarese.no.it
Tel. 0322 955731 Fax 0322 913690

Prot. n. 77

Briga Novarese, 11 gennaio 2016

ORDINANZA N. 01/2016

Rimozione rifiuti in area sita in Briga Novarese Via G.B. Signini.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Premesso:

- che con nota NOPE50/2015-85PG il personale della Sezione Polizia Stradale di Novara distaccamento di Borgomanero, ha reso noto a questa Amministrazione di aver accertato in Briga Novarese Via G.B. Signini presso il laboratorio artigiano di autoriparazioni di Caldognetto Enzo, nato a Fonatniva (PD) e residente in Borgomanero alla Via Cascinino n°1, una gestione irregolare dei rifiuti derivanti dall'esercizio di tale attività;
- Il comando operante ha già proceduto alla redazioni dei necessari atti conseguenti alle irregolarità riscontrate, alcune delle quali di rilevanza penale hanno condotto, in danno di Caldognetto Enzo, al sequestro ex art. 354 c.p.p. dei rifiuti stoccati nell'area oggetto di controllo,
- Che l'ARPA dipartimento di Novara con nota prot. 100850 del 9/12/15 ha comunicato l'esito degli accertamenti svolti presso la sopra indicata azienda finalizzati alla classificazione dei rifiuti posti sotto sequestro.

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 che, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del medesimo testo normativo, pone in capo a chiunque si renda responsabile di abbandono o depositi in maniera incontrollata rifiuti l'onere della loro rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

d) sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Preso atto che

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Rilevato:

- che i rifiuti rinvenuti dal personale operante ed indicati nella nota di segnalazione consistenti in: litri 46 di olio esausto (cod CER 13.02.05*), n° 8 batterie (accumulatori al piombo – cod. CER 20.01.33) esauste, n° 18 filtri dell'olio esausti (cod. CER 16.01.07) , n° 7 pneumatici, kg 4 di rottami ferrosi, 5 dischi freno autoveicoli (cod. CER 16.01.17), 10 litri di liquido refrigerante radiatore

hanno caratteristiche di rifiuti pericolosi e necessitano di essere smaltiti conformemente alle prescrizioni di legge

- che in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, è necessario disporre lo smaltimento nei modi di legge;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA

al Sig. Caldognetto Enzo, compiutamente generalizzato in narrativa, di provvedere entro il termine di 45 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti sopra richiamati previo loro dissequestro da parte della competente Procura della Repubblica, da richiedersi a cura spese del diretto interessato che dovrà entro il medesimo termine depositare presso il Comune di Briga Novarese idonea documentazione comprovantene il regolare smaltimento.

Qualora la competente Procura della Repubblica non disponesse il dissequestro dei rifiuti nei termini imposti, l'interessato dovrà comunque dimostrare di aver depositato in tempo utile istanza in tal senso a tale Autorità Giudiziaria, cui la presente viene trasmessa per conoscenza.

Avverte inoltre che l'inottemperanza alla presente ordinanza emessa ex articolo 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006, è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno;

informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è Ing. Maria Luisa Bacchetta;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dispone

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata a mezzo di messo comunale a soggetto interessato;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
- c) sia comunicata alla Competente Autorità giudiziaria, al Comando Polizia Stradale operante, al Corpo di Polizia Locale Unione Comuni del Cusio, ad ARPA Novara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Ing. Maria Luisa Bacchetta



Maria Luisa Bacchetta